



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 23.5.2008
COM(2008) 314 definitivo

2008/0097 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009. Ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, a partire da tale data un logo comunitario dovrà obbligatoriamente figurare sui prodotti biologici preconfezionati. Prima di tale data, l'utilizzo del logo comunitario è facoltativo.

La presente proposta è volta a posticipare l'obbligo di utilizzo del logo comunitario in attesa della creazione di un nuovo logo.

Questo ritardo nella decorrenza dell'obbligo contribuirà ad evitare:

- la confusione dei consumatori di fronte al cambiamento in tempi rapidi del logo comunitario e
- un onere finanziario supplementare per gli operatori, che sarebbero tenuti a modificare in brevissimo tempo gli imballaggi e il materiale stampato.

Motivazione della proposta

La creazione di un nuovo logo comunitario è necessaria poiché il logo attualmente in uso per i prodotti biologici, definito all'allegato V del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, può essere facilmente confuso con altri loghi comunitari, come quelli utilizzati per la produzione di qualità (DOP, IGP e STG) in conformità dei regolamenti (CE) n. 1898/2006 e (CE) 1216/2007 della Commissione.

Ai fini di una corretta comprensione da parte dei consumatori è importante garantire un'etichettatura informativa comprendente un logo comunitario distintivo e attraente, che rappresenti la produzione biologica e identifichi chiaramente i prodotti.

Per ottenere un'ampia diffusione del logo comunitario è opportuno coinvolgere il pubblico nella sua realizzazione. A tal fine sarà dunque organizzato un concorso pubblico nel quadro della campagna di promozione dell'agricoltura biologica il cui lancio è previsto per luglio 2008.

La campagna ha una durata di tre anni e questo periodo potrà essere utilizzato per l'organizzazione del concorso pubblico via Internet a livello europeo e della successiva procedura di selezione. Ciò rende necessario rimandare l'obbligo di utilizzo del logo comunitario al secondo semestre 2010.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

In un primo tempo la creazione del nuovo logo è stata discussa a livello degli Stati membri e delle parti interessate. Da questo dibattito è emersa la necessità di avviare una vasta consultazione pubblica e di evitare, nella misura del possibile, la presenza di elementi testuali nel logo.

3. ELEMENTI GIURIDICI

All'articolo 42 del regolamento (CE) n. 834/2007 è aggiunto un nuovo paragrafo in virtù del quale l'articolo 24, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento si applica a decorrere dal 1° luglio 2010.

Base giuridica: articolo 37, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea.

La proposta rispetta il principio di proporzionalità.

4. ALTRE INFORMAZIONI

La proposta di regolamento non ha alcuna incidenza sul bilancio comunitario.

In sintesi, si tratta di una proposta concisa che apporterà chiarezza nel settore dell'agricoltura biologica europea.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio² ha introdotto norme relative alle indicazioni obbligatorie che devono figurare sui prodotti biologici; tali norme includono, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'apposizione del logo comunitario sugli alimenti preconfezionati in conformità dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento.
- (2) È emerso che il logo comunitario attualmente utilizzato conformemente all'allegato V del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari³, modificato dal regolamento (CE) n. 331/2000 della Commissione⁴, si presta a confusione con altri loghi attualmente utilizzati per le indicazioni geografiche protette e le denominazioni d'origine protette ai sensi del regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari⁵, nonché con il logo per le specialità tradizionali garantite definito dal regolamento (CE) n. 1216/2007 della Commissione, del 18 ottobre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari⁶.

¹ Parere del XXX.2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

² GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

³ GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 123/2008 della Commissione (GU L 38 del 13.2.2008, pag. 3).

⁴ GU L 48 del 19.2.2000, pag. 1.

⁵ GU L 369 del 23.12.2006, pag. 1.

⁶ GU L 275 del 19.10.2007, pag. 3.

- (3) Ai fini di una corretta comprensione da parte dei consumatori è importante garantire un'etichettatura informativa comprendente un logo comunitario distintivo e attraente, che simboleggi la produzione biologica e identifichi chiaramente i prodotti. La concezione e la diffusione presso il pubblico del suddetto logo comunitario richiedono un certo lasso di tempo.
- (4) Per evitare di imporre agli operatori inutili oneri finanziari e organizzativi, l'uso obbligatorio del logo comunitario deve essere rimandato per il tempo necessario alla creazione di un nuovo logo comunitario. La presente decisione non impedisce agli operatori di utilizzare, a titolo facoltativo, il logo attuale quale definito all'allegato V del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio.
- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 834/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 42 del regolamento (CE) n. 834/2007 è aggiunto il seguente quarto comma:

“Tuttavia, l'articolo 24, paragrafo 1, lettere b) e c), si applica a decorrere dal 1° luglio 2010.”

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente